



Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”;

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e smi recante approvazione della disciplina del mercato elettrico;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n.99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché' in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, relativa alla modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n.93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;

CONSIDERATO, in particolare, che il citato Regolamento (UE) 2019/941 prevede l'elaborazione di scenari di crisi, sia regionali sia nazionali, sulla base di metodologie definite da ENTSO-E, nonché, una volta individuati gli scenari e i rischi correlati, prevede l'elaborazione da parte di ogni Stato membro di un piano di misure, il piano di preparazione ai rischi, al fine di gestire e fronteggiare una eventuale crisi del sistema;

CONSIDERATO, in particolare, che l'articolo 3 del citato Regolamento (UE) 2019/941 prevede che, per ciascun Paese, gli adempimenti previsti dal Regolamento medesimo siano posti in capo ad un'Autorità competente appositamente designata;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica;

VISTA la nota n. 5168 del 5 marzo 2020 con cui la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (oggi Direzione generale Infrastrutture e



Sicurezza) è stata indicata alla Commissione europea e al Gruppo di coordinamento per l'energia elettrica (EGC) quale autorità competente ai sensi del citato Regolamento;

VISTA la nota n. 2176 del 25 gennaio 2021 con cui, tenuto conto degli scenari regionali di crisi dell'energia elettrica individuati da ENTSO-E, la citata Autorità competente ha comunicato l'elenco degli scenari nazionali di crisi dell'energia elettrica di maggior rilievo, (i) individuati tenendo conto dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento, (ii) elaborati in coerenza con gli scenari regionali di crisi, nonché (iii) consolidati a valle di una consultazione con l'Autorità di regolazione, il TSO, i Gestori dei sistemi di distribuzione ritenuti significativi nonché con le Associazioni di categorie relative alla produzione;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante l'attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;

CONSIDERATO, in particolare, l'articolo 21 del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, relativo alla "Preparazione ai rischi per la sicurezza del sistema elettrico e disposizioni per l'adeguatezza";

CONSIDERATO che una bozza di Piano di Preparazione ai Rischi nel settore elettrico è stata inoltrata alla Commissione europea il 16 aprile 2021, ai fini della consultazione degli altri Paesi membri, così come previsto dall'articolo 10, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2019/941;

CONSIDERATO che, in assenza di osservazioni, conclusa la fase di consultazione, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 2019/941, il Piano è stato inviato alla Commissione europea il 3 gennaio 2022, nonché pubblicato sul sito dell'allora Ministero della transizione ecologica, al netto delle informazioni sensibili;

CONSIDERATO che, a seguito dell'invio del Piano, la Commissione europea ha avviato una fase di consultazione interna all'ECG e, in data 3 novembre 2022, ha formalizzato la raccomandazione, prevista dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2019/941;

PRESO ATTO della raccomandazione della Commissione europea, il Piano di preparazione ai rischi pubblicato il 3 gennaio è stato integrato, per quanto possibile;

RITENUTO conclusa la fase istruttoria prevista da Regolamento (UE) 2019/941 e, quindi, possibile procedere all'approvazione finale del Piano di preparazione ai rischi così come previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, con il quale le competenze in materia di energia sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della



transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,

DECRETA

Articolo 1

1. È approvato il Piano di preparazione ai rischi nel settore elettrico, redatto ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, e secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/941.
2. Il Piano di preparazione ai rischi nel settore elettrico è aggiornato ogni quattro anni, salvo che le circostanze richiedano aggiornamenti più frequenti.

Articolo 2

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, garantendo la riservatezza delle informazioni sensibili, in particolare quelle sulle misure di prevenzione e attenuazione delle conseguenze di attacchi dolosi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 del Regolamento (UE) 2019/941.
2. Il Piano di preparazione ai rischi nel settore elettrico è notificato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2019/941.

Il Ministro